



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA



Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

# Quaderni dell'antiriciclaggio

Analisi e studi

Casistiche di riciclaggio  
e di finanziamento del terrorismo

dicembre 2024

numero

25



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA



Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

# Quaderni dell'antiriciclaggio

Analisi e studi

Casistiche di riciclaggio  
e di finanziamento del terrorismo

*La collana Quaderni dell'antiriciclaggio ha la finalità di presentare statistiche, studi e documentazione su aspetti rilevanti per i compiti istituzionali dell'Unità d'Informazione Finanziaria per l'Italia.*

*La collana si articola in diversi filoni: il filone Statistiche presenta, con periodicità semestrale, statistiche sulle segnalazioni ricevute e dati sulle attività dell'Unità; il filone Rassegna normativa illustra i principali aggiornamenti della normativa e della giurisprudenza in materia AML/CFT; il filone Analisi e studi comprende contributi sulle tematiche e sui metodi in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. I lavori pubblicati riflettono esclusivamente le opinioni degli autori, senza impegnare la responsabilità delle Istituzioni di appartenenza.*

#### **Comitato editoriale**

Alfredo Tidu, Giovanni Castaldi, Marco Lippi, Paolo Pinotti

#### **Comitato di redazione**

Maria Benedetta Bastioni, Catello Criscuolo, Beatrice Bollani, Stefano Cherubino, Francesco Ciabatti, Mattia Dei Lazzaretti, Laura Giannoni, Sofia Gianolio, Stefania Iacobelli, Raffaella Marzano, Marco Perone, Valerio Principessa, Erminia Prizio, Giulia Ridi, Stefania Santoro

#### **Hanno collaborato a questo numero:**

Vittor Ugo Capocaccia, Silvia De Angelis, Michele Di Pierro, Federica Fonck, Annalisa Greco, Luca Ieraci, Chiara Lanni, Daniela Liccardo, Serena Maddaluno, Sergio Mazzucchelli, Nicola Riccio, Daniele Ruscio

#### **© Banca d'Italia, 2024**

#### **Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia**

Per la pubblicazione cartacea: autorizzazione del Tribunale di Roma n. 1942013 del 30 luglio 2013

Per la pubblicazione telematica: autorizzazione del Tribunale di Roma n. 1932013 del 30 luglio 2013

#### **Direttore responsabile**

Enzo Serata

#### **Indirizzo**

Largo Bastia, 35 – 00181 Roma – Italia

#### **Telefono**

+39 0647921

#### **Sito internet**

<https://uif.bancaditalia.it/>

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte

ISSN 2283-3498 (stampa)

ISSN 2283-6977 (online)

Stampato nel mese di dicembre 2024

Grafica e stampa a cura della Divisione Editoria e stampa della Banca d'Italia

## Indice

Presentazione.....	5
1. Truffa ai danni dello Stato nell'ambito di finanziamenti a garanzia pubblica .....	7
2. Conflitto di interesse con potenziale danno ai sottoscrittori di fondi gestiti da una SGR.....	11
3. Flussi finanziari connessi all'indebita percezione di rimborsi di crediti Irpef.....	14
4. Criticità in fase di richiesta o utilizzo di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica .....	17
5. Transazioni in cryptoattività potenzialmente collegate a scenari bellici.....	21
6. Peculato di un funzionario amministrativo di enti locali.....	24
7. Monetizzazione nel commercio di gioielli e metalli di provenienza illecita.....	27
8. Trasferimento di cryptoattività con possibili connessioni a contesti di truffa.....	31
9. Prestazione di garanzie fittizie in favore della Pubblica Amministrazione.....	34
10. Indebita percezione di agevolazioni pubbliche tramite aumenti di capitale fittizi.....	37



## Presentazione

Siamo giunti al settimo numero del Quaderno delle Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che raccoglie, in continuità con i precedenti, una selezione delle più recenti e rilevanti fattispecie approfondite dall'Unità attraverso l'analisi delle segnalazioni di operazioni sospette.

La pubblicazione, inalterata rispetto al passato nelle modalità di illustrazione dei casi, risponde alla volontà dell'Unità di proseguire la sua attività di supporto ai destinatari degli obblighi di collaborazione attiva e di divulgazione della materia a un pubblico più esteso.

Con riferimento ai temi affrontati, particolare rilevanza è stata attribuita alla corretta gestione delle risorse della collettività. Numerose sono infatti le casistiche in cui i fondi pubblici destinati al supporto e al rilancio dell'economia sono stati utilizzati in maniera impropria da parte delle imprese beneficiarie, spesso facenti parte di reti riconducibili ad una comune regia; è stato inoltre rilevato un indebito accesso alle misure di agevolazione, talvolta facilitato da un disorganico processo di erogazione del credito con un'incerta ripartizione delle responsabilità in tema di presidi antiriciclaggio; infine, è stato ricostruito uno schema di potenziale truffa a danno della Pubblica Amministrazione attraverso la prestazione di garanzie fittizie da parte di soggetti esteri non autorizzati.

Determinante resta l'impiego di tecniche di analisi finanziaria sempre più avanzate e diversificate: in un caso, l'uso di innovativi strumenti di analisi della *blockchain* ha consentito di ricostruire possibili collegamenti fra persone fisiche/giuridiche plausibilmente coinvolte in scenari bellici, alcune delle quali destinatarie di sanzioni finanziarie a livello internazionale; in un altro, l'applicazione delle metriche della *network analysis* ha consentito di sviluppare estese connessioni soggettive in un caso di monetizzazione posto in essere da una rete di operatori professionali in oro, ricostruite anche grazie allo sfruttamento delle dichiarazioni di operazioni in oro ricevute dall'Unità.

I casi presentati in questa edizione confermano l'apprezzabile apporto degli attori del sistema di prevenzione, a testimonianza del ruolo centrale che la normativa affida loro per la tutela dell'integrità dell'economia legale. Allo stesso tempo, dimostrano la crescente capacità dell'Unità di massimizzare l'utilità del patrimonio informativo a disposizione, attraverso uno sfruttamento integrato delle basi dati, anche tramite l'implementazione di soluzioni tecnologiche avanzate.

L'Unità è costantemente impegnata a sostenere i soggetti obbligati nell'adempimento dei doveri di collaborazione attiva, fornendo al sistema strumenti di ausilio nell'individuazione degli elementi di sospetto e condividendo la conoscenza dei meccanismi di riciclaggio. Confido che anche questo Quaderno possa rappresentare un ulteriore contributo in tal senso.

**Il Direttore**

**Enzo Serata**



## 1. Truffa ai danni dello Stato nell'ambito di finanziamenti a garanzia pubblica

### Abstract

Nel contesto emergenziale connesso alla pandemia da Covid-19, un intermediario FinTech ha erogato finanziamenti assistiti da garanzia pubblica a piccole e medie imprese (PMI) italiane, anche di recente costituzione, non meritevoli dal punto di vista creditizio e, in molti casi, risultate successivamente inadempienti.

La concentrazione di clientela con elevato profilo di rischio di credito e AML non ha tuttavia inciso sulla situazione patrimoniale e reddituale dell'intermediario, tenuto conto dell'immediata e massiva cartolarizzazione dei crediti concessi, dell'incasso di elevate commissioni già nelle prime fasi del prestito e dell'intervento della garanzia pubblica, estesa alla quasi totalità del capitale finanziato, nei numerosi casi di insoluto.

### Soggetti

Persone fisiche:

- Tizio, amministratore di Alfa;
- Caio, imprenditore che condivide interessenze partecipative con Tizio;
- Sempronia, sorella di Caio e agente in attività finanziaria.

Persone giuridiche:

- Alfa, holding controllante di Beta;
- Beta, intermediario FinTech che concede finanziamenti assistiti da garanzia pubblica a PMI;
- Gamma, Delta ed Epsilon, veicoli di cartolarizzazione che acquistano massivamente i finanziamenti ceduti da Beta;
- Rete di PMI attive nei settori dell'edilizia, delle energie rinnovabili e della logistica, con sedi nella medesima area geografica, che hanno avuto accesso a finanziamenti assistiti da garanzia pubblica tramite la mediazione di Sempronia.

### Il caso

Il caso trae origine dall'analisi congiunta di numerose segnalazioni inoltrate da molteplici soggetti obbligati che riscontravano, sui rapporti dei loro clienti (PMI), l'erogazione da parte dell'intermediario Beta di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica caratterizzati da criticità ricorrenti riferite ai beneficiari. Si fa riferimento, in particolare, al profilo antiriciclaggio (presenza di esponenti con indicatori giudiziari negativi o connessi a contesti criminali), al merito creditizio (incoerenza degli importi erogati rispetto al profilo economico) e all'indebito utilizzo delle risorse erogate (distrazione di fondi all'estero).

Le prime analisi sembravano confermare le criticità sotto il profilo creditizio, collegate alla concessione di finanziamenti per importi particolarmente elevati e con commissioni e costi di mediazione insolitamente onerosi. Inoltre, i finanziamenti risultavano spesso incompatibili con la capacità finanziaria dei beneficiari, a cui in passato erano già state respinte richieste simili.

A fronte delle ripetute anomalie emerse dal consistente flusso segnaletico sulle predette PMI, sono stati estesi gli approfondimenti a un campione di centinaia di imprese che avevano avuto accesso ai prestiti concessi da Beta, identificate anche mediante la collaborazione della Pubblica Amministrazione responsabile dello strumento agevolativo.



È stato così possibile ampliare il perimetro delle imprese coinvolte nello schema evidenziando, sulla base di informazioni già presenti negli archivi dell'Unità, una significativa concentrazione di PMI riconducibili a soggetti indagati e/o collegati alla criminalità organizzata, o già rilevate nell'ambito di estesi schemi operativi volti a distrarre all'estero risorse pubbliche<sup>1</sup>.

Emergeva anche la presenza di molteplici imprese apparentemente costituite al solo scopo di beneficiare delle agevolazioni e veicolare i fondi all'estero. Tramite il canale della collaborazione internazionale è stato poi appurato il rientro di tali somme in Italia o il loro trasferimento in Asia tramite complesse operazioni di triangolazione. La distrazione dei fondi si accompagnava a inadempimenti nel rimborso delle rate – in alcuni casi sfociati in procedure fallimentari – provocando l'attivazione della garanzia pubblica, con conseguente trasferimento del rischio di credito allo Stato.

L'escussione della garanzia pubblica e l'immediata cartolarizzazione dei crediti ai veicoli Gamma, Delta ed Epsilon sembrerebbero aver rivestito un ruolo cruciale sia nel limitare il rischio connesso alle diffuse carenze nei presidi di adeguata verifica, di istruttoria e di gestione delle pratiche, sia nell'assicurare la realizzazione di un profitto già nel primo anno di finanziamento, anche in caso di default della clientela, grazie all'incasso anticipato delle commissioni.

L'accesso a tale agevolazione sarebbe stato facilitato da agenti e mediatori al servizio di comuni centri di interesse occulti, beneficiari finali di parte delle somme erogate. In un caso Sempronia, la stessa agente che aveva veicolato una rete di PMI verso tali finanziamenti agevolati, aveva caricato su di loro elevate commissioni di mediazione poi incassate su conti esteri. Nei fatti, Sempronia avrebbe agito nell'interesse del fratello Caio, imprenditore contiguo a contesti di criminalità organizzata e coinvolto in più indagini per reati fiscali e fallimentari, a favore del quale le società presentate da Sempronia hanno destinato gran parte dell'importo complessivo erogato. Le imprese della rete sembrerebbero quindi aver operato sotto l'occulta regia unitaria di Caio, il quale non solo figura quale beneficiario ultimo dei fondi, ma condivide anche interessenze partecipative con Tizio, amministratore di Alfa, holding controllante di Beta.


Gli approfondimenti svolti dall'Unità, anche mediante l'interlocuzione con intermediari e uffici della Pubblica Amministrazione, hanno rilevato la presenza di un processo del credito articolato, nel quale non sempre è risultata chiara la ripartizione e l'imputazione degli obblighi di verifica anche AML e delle rispettive responsabilità.

Gli esiti delle analisi sono stati portati a conoscenza, oltre che degli Organi investigativi, anche delle autorità di settore per ulteriori accertamenti sui profili di competenza.

---

<sup>1</sup> Cfr. caso n. 1 “Truffa perpetrata da una rete di imprese ai danni di un ente pubblico ai fini dell'indebita percezione di risorse erogate nell'ambito del PNRR” contenuto nel [\*Quaderno dell'Antiriciclaggio – Analisi e studi – n. 21, dicembre 2023\*](#).

## Schema dell'operatività analizzata



## Elementi caratterizzanti l'operatività anomala

Tratti dalla Comunicazione UIF del 16 aprile 2020 – Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l'emergenza da Covid-19

- 3. [...] L'intervento pubblico mira ad allocare nuove risorse finanziarie dove il bisogno è effettivo; il corretto adempimento degli obblighi di prevenzione – anche in materia di adeguata verifica – e la valutazione di tutti gli elementi informativi disponibili sui richiedenti i finanziamenti potrà arginare il rischio che si verifichino abusi penalmente rilevanti tanto nella fase di accesso al credito garantito dalle diverse forme di intervento pubblico quanto in quella di utilizzo delle risorse disponibili.

In particolare, nella prima fase potrebbero emergere sospetti di condotte fraudolente tese a ottenere il finanziamento con garanzia pubblica in mancanza o in violazione dei presupposti stabiliti dalla normativa, mediante l'alterazione o la falsificazione della documentazione necessaria ovvero in violazione delle norme che ne disciplinano l'erogazione; in tale ambito possono venire in rilievo ipotesi di mendacio bancario e reati di falso nonché fenomeni di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e di indebite percezioni a danno dello Stato. Con riferimento alla fase di utilizzo delle sovvenzioni occorre prestare attenzione alla destinazione dei flussi finanziari, specie se accompagnati da un vincolo di scopo, poiché potrebbero rintracciarsi sospetti di malversazioni a danno dello Stato e attività distrattive collegate

anche a reati societari e fallimentari. In tale ambito, vanno valorizzate le procedure per il controllo dei flussi finanziari verso Paesi che presentano elevati rischi di riciclaggio.

*Tratti dalla Comunicazione UIF dell'11 febbraio 2021 – Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l'emergenza da Covid-19*

- Presenza di soggetti che, anche operando in veste di consulenti, sembrano assumere una regia unitaria dell'operatività rilevata o ricorrono ripetutamente nelle varie fasi strumentali all'ottenimento delle misure di sostegno.

*Tratti dal Provvedimento UIF recante gli indicatori di anomalia del 12 maggio 2023*

- 4.3. Il soggetto è di recente costituzione o operativo a seguito di un periodo di inattività o versa in difficoltà economica o finanziaria e presenta amministratori o soci di maggioranza, che per il profilo soggettivo (ad es. età, assenza delle cognizioni normalmente attese per l'attività esercitata, residenza o sede in paesi o località diversi da quelli in cui ha sede ovvero opera l'impresa) appaiono come meri prestanome.
- 5. Il soggetto cui è riferita l'operatività è noto per il coinvolgimento in procedimenti penali o di prevenzione (in corso o che si sono conclusi nei suoi confronti con provvedimenti sfavorevoli) o per essere destinatario di connesse misure personali o patrimoniali ovvero gravato da eventi pregiudizievoli (quali ipoteche, protesti o procedure concorsuali), ovvero è notoriamente contiguo (per vincoli di parentela, affinità, convivenza, relazioni d'affari o altre connessioni note) a soggetti sottoposti a misure della specie ovvero opera ricorrentemente con controparti note per le medesime circostanze, laddove i procedimenti, le misure o gli eventi pregiudizievoli siano comunque di epoca relativamente recente rispetto alla valutazione compiuta dal destinatario, ovvero presenta un dubbio profilo reputazionale in relazione ad altre notizie pregiudizievoli e aggiornate (ad es. assenza di prescritte autorizzazioni) desumibili da fonti informative indipendenti e affidabili, e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, incoerente o illogica.
- 9.6. Ricorrenti flussi finanziari da o verso l'estero, specie se di importo complessivo rilevante, riconducibili a soggetti che operano prevalentemente in ambito domestico e che non effettuano movimentazioni riconducibili ad attività commerciale o d'impresa (ad es. pagamento di stipendi e imposte).

## 2. Conflitto di interesse con potenziale danno ai sottoscrittori di fondi gestiti da una SGR

### Abstract

L'esponente di una SGR riceve da una società di consulenza a lui collegata ingenti somme derivanti dalla cessione di quote sociali avvenuta tramite lo schermo di una società fiduciaria; la controparte acquirente è risultata finanziata da imprese partecipate da fondi gestiti dalla stessa SGR.

Si rileva uno schema operativo caratterizzato da un possibile conflitto di interessi dell'esponente della SGR, con potenziale danno al patrimonio delle società partecipate dai fondi e quindi dei relativi sottoscrittori.

### Soggetti

Persone fisiche:

- Tizio, esponente di Alfa e titolare effettivo di Beta e Delta;
- Caio, cugino di Tizio;
- Sempronio, altro esponente di Alfa;
- Mevio, titolare effettivo di Gamma.

Persone giuridiche:

- Alfa, SGR italiana;
- Beta e Delta, società di consulenza;
- Gamma, società di servizi con sede legale al medesimo indirizzo di Beta e Delta.

### Il caso

Il caso trae origine dalla segnalazione di una banca relativa all'operatività sospetta riscontrata sul conto personale di Tizio, esponente della SGR Alfa. In particolare, sono stati registrati numerosi accrediti per importi rilevanti disposti a titolo di dividendi da Beta, società di consulenza riconducibile allo stesso Tizio. La provvista così costituita è stata impiegata per disporre bonifici con causali generiche a favore del cugino Caio e di Sempronio, altro esponente di Alfa.


Tizio era già noto all'Unità nell'ambito di precedenti approfondimenti per aver ricevuto ingenti somme, formalmente giustificate come pagamenti di consulenze, disposte da diverse società partecipate dai fondi gestiti dalla SGR Alfa; tale operatività aveva fatto sorgere il sospetto che le predette consulenze fossero meramente fittizie e avessero il fine ultimo di distrarre risorse, a danno dei sottoscrittori dei fondi.

L'analisi finanziaria è stata incentrata sulla ricostruzione della provenienza dei flussi trasferiti da Beta a Tizio e ha consentito di verificare che la provvista delle somme in questione derivava dalla cessione delle quote societarie di Delta, detenute da Beta tramite schermo fiduciario. La parte acquirente era Gamma, che assumeva la titolarità delle quote tramite l'interposizione della medesima fiduciaria e il prezzo di cessione – da pagarsi in maniera dilazionata – risultava di notevole entità e non ancorato a una stima delle quote di Delta. Inoltre, Gamma aveva trasferito a favore di Beta ulteriori somme a titolo di pagamento di fatture per consulenze e il suo titolare effettivo Mevio risultava indagato per reati ambientali e noto per contiguità a contesti di criminalità organizzata.

Grazie a ulteriori verifiche condotte sul conto corrente di Gamma si è appurato che la provvista utilizzata da quest'ultima per l'acquisto delle quote di Delta derivava quasi esclusivamente dal pagamento di fatture da parte di imprese partecipate da fondi gestiti dalla SGR Alfa.

L'analisi ha quindi messo in luce un possibile conflitto di interessi dell'esponente della SGR Alfa, avvalorato dalla circostanza che anche l'acquirente Gamma aveva schermato la partecipazione acquistata da Beta tramite la medesima fiduciaria, verosimilmente a copertura di uno schema di distrazione con potenziale danno economico per le imprese partecipate dai fondi e, di conseguenza, per i sottoscrittori in termini di minor rendimento.

### Schema dell'operatività analizzata



### Elementi caratterizzanti l'operatività anomala

Tratti dal Provvedimento UIF recante gli indicatori di anomalia del 12 maggio 2023

- 4.1. Il soggetto è caratterizzato da strutture opache ovvero si avvale di società con catene partecipative o assetti che rendono difficile l'identificazione o la verifica dell'identità del titolare effettivo, nelle quali sono presenti, a titolo esemplificativo, trust, fiduciarie, fondazioni, international business company, specie se costituite in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata.

- 5. Il soggetto cui è riferita l'operatività è noto per il coinvolgimento in procedimenti penali o di prevenzione (in corso o che si sono conclusi nei suoi confronti con provvedimenti sfavorevoli) o per essere destinatario di connesse misure personali o patrimoniali ovvero gravato da eventi pregiudizievoli (quali ipoteche, protesti o procedure concorsuali), ovvero è notoriamente contiguo (per vincoli di parentela, affinità, convivenza, relazioni d'affari o altre connessioni note) a soggetti sottoposti a misure della specie ovvero opera ricorrentemente con controparti note per le medesime circostanze, laddove i procedimenti, le misure o gli eventi pregiudizievoli siano comunque di epoca relativamente recente rispetto alla valutazione compiuta dal destinatario, ovvero presenta un dubbio profilo reputazionale in relazione ad altre notizie pregiudizievoli e aggiornate (ad es. assenza di prescritte autorizzazioni) desumibili da fonti informative indipendenti e affidabili, e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, incoerente o illogica.
- 12.11. Pagamenti ripetuti del corrispettivo di compravendite effettuati da trust o altre strutture che appaiono come veicoli di interposizione e risultano eseguiti da parte di soggetti terzi, specie se provenienti da rapporto acceso in un paese diverso da quello in cui ha sede l'entità acquirente.
- 28. Operatività ripetuta o per importi rilevanti connessa con mandati fiduciari aventi a oggetto partecipazioni societarie che risulta incoerente con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza, ovvero presenta una configurazione inusuale o illogica.

### 3. Flussi finanziari connessi all'indebita percezione di rimborsi di crediti Irpef

#### Abstract

Un articolato network di persone fisiche e società percepisce indebiti rimborsi Irpef erogati dall'Agenzia delle Entrate. La provvista confluisce su rapporti accesi da diversi soggetti presso la medesima filiale di un istituto bancario in cui prestava servizio un dipendente poi licenziato per operatività fraudolenta a danno dei clienti, risultato essere il principale destinatario finale dei fondi.

#### Soggetti

Persone fisiche:

- Gruppo 1, persone fisiche beneficiarie di rimborsi Irpef erogati dall'Agenzia delle Entrate;
- Gruppo 2, persone fisiche destinatarie delle somme trasferite dal Gruppo 1;
- Gruppo 3, ulteriori persone fisiche beneficiarie di rimborsi Irpef erogati dall'Agenzia delle Entrate;
- Tizio, titolare effettivo della società Alfa;
- Caio, ex dipendente di istituto bancario e amministratore di diverse entità della rete Beta.

Persone giuridiche:

- Alfa, società attiva nel settore dei servizi fiscali;
- Beta, rete di società operanti in settori eterogenei;
- Gamma, impresa individuale operante nel settore del commercio all'ingrosso non specializzato.

#### Il caso

Il caso trae origine da numerose segnalazioni di operazioni sospette aventi a oggetto l'apertura di conti correnti intestati a diverse persone fisiche (Gruppo 1) sui quali sono stati accreditati dall'Agenzia delle Entrate rimborsi di crediti Irpef risultanti dalle dichiarazioni dei redditi "Modello 730" presentate senza sostituto di imposta e per importi inferiori alla soglia prevista per l'attivazione dei c.d. "controlli preventivi"<sup>2</sup>.

Gli approfondimenti condotti hanno mostrato che nessun soggetto beneficiario dei rimborsi era titolare di redditi da lavoro dipendente, diversamente da quanto riportato nei modelli 730, nei quali i crediti Irpef originavano proprio dalle elevate ritenute subite su tale tipologia di redditi.

I conti correnti dei componenti del Gruppo 1 sono stati alimentati esclusivamente dai citati rimborsi Irpef e la provvista così costituita è stata utilizzata per prelevamenti di contanti e bonifici, spesso contestuali agli accrediti, disposti a favore di una serie di soggetti ricorrenti (Gruppo 2), della società Alfa e dell'impresa individuale Gamma.

Il Gruppo 2 ha utilizzato la provvista così ottenuta per effettuare prelevamenti in contanti e trasferimenti a favore della società Alfa. Quest'ultima, nota su fonti aperte per truffe assicurative, ha trasferito parte della provvista a favore dell'impresa individuale Gamma, il cui titolare è indagato per affiliazione alla criminalità organizzata.

Sia Alfa che Gamma sono risultate controparti in numerose operazioni in accredito e addebito intercorse con le società della rete Beta, censite negli archivi dell'Unità per operatività astrattamente

---

<sup>2</sup> Cfr. art. 5, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 175/2014.


compatibile con quella tipica delle frodi nelle fatturazioni. I conti correnti intestati a queste ultime società sono prevalentemente accessi presso la medesima filiale dell'istituto bancario in cui aveva prestato la propria attività Caio, licenziato per operatività fraudolenta a danno dei clienti e che ricopriva anche la carica di amministratore di diverse entità della rete Beta.

Dall'esame dei rapporti intestati a Caio sono emersi accrediti provenienti dalla società Alfa, dal suo titolare effettivo Tizio, da Gamma e dal Gruppo 3, costituito da altre persone fisiche per le quali si è riscontrato lo stesso *modus operandi* del Gruppo 1: accrediti di rimborsi Irpef ottenuti mediante l'indicazione in dichiarazione di elevate ritenute subite su redditi da lavoro dipendente, pur in assenza di redditi di tale natura.

Dalla ricostruzione dei flussi finanziari è emersa la presenza di una rete di soggetti, presumibilmente coordinata dalla comune regia di Caio, finalizzata alla commissione di truffe ai danni dell'Erario. Nell'ambito degli approfondimenti condotti, inoltre, è emersa la presenza di denunce presentate all'Autorità giudiziaria in cui diversi beneficiari dei rimborsi Irpef hanno disconosciuto sia le dichiarazioni presentate all'Agenzia delle Entrate che la titolarità dei rapporti su cui questi erano stati accreditati.

Le segnalazioni, insieme agli approfondimenti finanziari svolti, sono state tempestivamente trasmesse agli Organi investigativi anche ai sensi dell'art. 331 del c.p.p., considerata la rilevanza penale della fattispecie descritta.

#### Schema dell'operatività analizzata





## Elementi caratterizzanti l'operatività anomala

*Tratti dal Provvedimento UIF recante gli indicatori di anomalia del 12 maggio 2023*

- 2.2. Il soggetto fornisce informazioni o documenti che risultano significativamente difformi, contraddittori o comunque non coerenti tra loro o con quelli eventualmente tratti da fonti affidabili e indipendenti [...].
- 5. Il soggetto cui è riferita l'operatività è noto per il coinvolgimento in procedimenti penali o di prevenzione (in corso o che si sono conclusi nei suoi confronti con provvedimenti sfavorevoli) o per essere destinatario di connesse misure personali o patrimoniali ovvero gravato da eventi pregiudizievoli (quali ipoteche, protesti o procedure concorsuali), ovvero è notoriamente contiguo (per vincoli di parentela, affinità, convivenza, relazioni d'affari o altre connessioni note) a soggetti sottoposti a misure della specie ovvero opera ricorrentemente con controparti note per le medesime circostanze, laddove i procedimenti, le misure o gli eventi pregiudizievoli siano comunque di epoca relativamente recente rispetto alla valutazione compiuta dal destinatario, ovvero presenta un dubbio profilo reputazionale in relazione ad altre notizie pregiudizievoli e aggiornate (ad es. assenza di prescritte autorizzazioni) desumibili da fonti informative indipendenti e affidabili, e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, incoerente o illogica.
- 9.18. Afflussi finanziari provenienti da enti previdenziali di natura pubblica, agenzie fiscali, fondi pensione o fondi di assistenza sanitaria, a titolo di restituzioni per errati versamenti di tributi o contributi o di compensazione, specie se reiterati e per importi non coerenti con il profilo e con la struttura organizzativa del beneficiario.
- 10.11. Afflussi di somme di importo complessivo rilevante, specie se in contante o dall'estero, ovvero accrediti di contributi pubblici su rapporti bancari o finanziari, in particolare se con modesta operatività ovvero di recente accensione o per lungo tempo inattivi, seguiti da prelievi di contanti ovvero da trasferimenti per importi complessivi pressoché equivalenti all'estero o a favore di nominativi non ricollegabili al soggetto.
- 11.3. Operatività richiesta o eseguita in tempi particolarmente ristretti a prescindere da qualsiasi valutazione connessa ai rischi e alle relative condizioni economiche, specie se svantaggiose per il soggetto.
- 15.2. Movimentazione contraddistinta dall'accredito e dall'addebito continuo di fondi, con operazioni che appaiono di "mero transito", in assenza di operazioni di *spending* ovvero in presenza di limitate operazioni di *spending*, specie se di importo unitario ricorrente o a cifra tonda o di importo prossimo a quello massimo consentito.
- 20.11. Operatività di società aventi elevati volumi d'affari pur in assenza di strutture organizzative reali funzionali allo svolgimento di un'attività economica effettiva e prive di adeguata capitalizzazione, con scarsi o nulli affidamenti bancari e bassa redditività (c.d. cartiere).

## 4. Criticità in fase di richiesta o utilizzo di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica

### Abstract

Società attive in settori economici eterogenei, alcune collegate tra loro, hanno ottenuto dal medesimo intermediario finanziamenti di importo rilevante, assistiti dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI.

Le analisi condotte hanno evidenziato criticità in sede di erogazione o di utilizzo del credito.

### Soggetti

Persone fisiche:

- Tizio, consulente delle società Alfa, Beta, Gamma e Delta;
- Caia e Sempronio, titolari effettivi e amministratori di Alfa e Beta.

Persone giuridiche:

- Alfa, Beta, Gamma e Delta, società assistite dal medesimo consulente Tizio;
- Zeta, intermediario bancario che eroga finanziamenti assistiti da garanzia rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI;
- Epsilon, intermediario finanziario con ruolo di capofila nella gestione di finanziamenti erogati in pool con Zeta.

### Il caso

Il caso trae origine da due gruppi di segnalazioni di operazioni sospette, i cui approfondimenti hanno evidenziato una serie di criticità riscontrate sia in fase di istruttoria che di utilizzo di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica, erogati da Zeta.

Il primo gruppo di segnalazioni, trasmesse da un professionista, riguarda le società Alfa, Beta, Gamma e Delta che hanno deliberato aumenti di capitale per importi ingenti che, a seguito delle verifiche dell'Unità, sono risultati liberati tramite modalità inusuali o rivelatesi parzialmente o totalmente fittizie. Tra queste si evidenziano l'utilizzo di assegni bancari non negoziati, l'impiego di conti esteri di pagamento inesistenti, l'immediata restituzione ai sottoscrittori delle somme versate per l'aumento, il conferimento di beni dal valore volatile e/o difficilmente accertabile (criptoattività e opere d'arte).

Gli approfondimenti hanno messo in luce diverse connessioni tra le società: oltre a presentare soci ed esponenti comuni, Caia e Sempronio, interessati in passato da accertamenti dell'Autorità giudiziaria, esse risultavano tutte assistite dallo stesso consulente Tizio, già rinviato a giudizio per reati contro il patrimonio.

È inoltre emerso che, pressoché contestualmente ai citati aumenti di capitale, le persone giuridiche in esame hanno richiesto e ottenuto l'erogazione di finanziamenti da parte di Zeta, garantiti all'80% dal Fondo di Garanzia per le PMI, ai sensi della normativa emergenziale<sup>3</sup>.

La documentazione acquisita concernente l'intero processo di erogazione del finanziamento ha evidenziato alcune criticità: in sede di istruttoria è stato spesso valutato come elemento positivo e dirimente l'apporto di ulteriori capitali da parte dei soci (aumenti risultati poi, di fatto, fittizi) e sono state rilevate incongruenze fra l'oggetto sociale delle imprese segnalate e il progetto d'investimento dichiarato.

---

<sup>3</sup> Covid-19 e *Temporary Crisis Framework* Ucraina.

L'utilizzo del credito ottenuto da Alfa, Beta, Gamma e Delta è apparso sospetto in quanto i fondi sono stati impiegati per finalità diverse da quelle dichiarate, ossia per trasferimenti infragruppo, ulteriori aumenti di capitale di società collegate, pagamenti a favore di entità dal dubbio profilo soggettivo o acquisti di criptoattività.

Nel secondo gruppo di segnalazioni sono stati rappresentati diversi elementi di sospetto, sempre in relazione a una serie di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica, accordati a imprese apparentemente non collegate e operanti in settori economici eterogenei, erogati in pool da Epsilon e da Zeta.

Nel dettaglio, i controlli nella fase successiva all'erogazione hanno evidenziato, sotto il profilo soggettivo, la presenza di accertamenti/indagini a carico delle società segnalate o di soggetti alle stesse collegati e, dal punto di vista oggettivo, ritardi o inadempimenti nei pagamenti, irreperibilità dei rappresentanti delle imprese e assenza di informazioni circa l'utilizzo dei fondi erogati.


Le conseguenti analisi svolte dall'Unità hanno consentito di verificare che la provvista derivante dai finanziamenti in parola è stata impiegata per finalità difformi da quelle dichiarate in sede di richiesta, in quanto trasferita a persone fisiche/giuridiche collegate, ovvero società coinvolte in indagini penali o attive in settori merceologici non compatibili con lo scopo del finanziamento. In aggiunta, dalle informazioni reperite nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato e dalla successiva consultazione della Centrale dei Rischi, si è appurato che le società avevano beneficiato di ulteriori finanziamenti assistiti da garanzia pubblica, la maggior parte dei quali in stato di deterioramento.

In conclusione, gli approfondimenti compiuti, sebbene relativi a soggetti e contesti formalmente distinti, hanno evidenziato comuni profili di irregolarità concernenti la fase dell'istruttoria e dell'erogazione di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica, da parte del medesimo intermediario.

In particolare, riguardo al primo gruppo di segnalazioni, l'operatività analizzata sembrerebbe preordinata all'ottenimento dei descritti finanziamenti per il tramite di un'artificiosa rappresentazione della propria solidità patrimoniale, attuata mediante operazioni straordinarie di aumento di capitale la cui liberazione è risultata fittizia o effettuata con modalità che non consentono un'adeguata valutazione di congruità economica.

L'analisi del secondo gruppo di segnalazioni ha rilevato invece criticità concernenti la fase successiva all'erogazione del finanziamento, ove le imprese beneficiarie sono risultate inadempienti nel rimborso, interessate da indagini e hanno impiegato la provvista per finalità apparentemente difformi rispetto a quelle dichiarate all'intermediario in sede di richiesta del finanziamento.

## Schema dell'operatività analizzata



## Elementi caratterizzanti l'operatività anomala

Tratti da Comunicazione UIF dell'8 luglio 2010 – Operatività connessa con l'abuso di finanziamenti pubblici (allegato)

- 1. Fase prodromica all'erogazione del finanziamento: [...] l'entità del finanziamento richiesto appare del tutto incompatibile con il profilo economico-finanziario del soggetto richiedente; i soci o gli amministratori [ndr. dell'impresa richiedente] risultano [...] di dubbio profilo reputazionale (ad esempio perché sottoposti a procedimenti penali) ovvero privi di esperienza nel settore in cui opera la società che richiede il finanziamento; le imprese [ndr. richiedenti sono] interessate da processi di capitalizzazione attuati attraverso [...] bonifici, assegni o altre modalità di afflusso di capitali disposti da soggetti che non appaiono avere collegamenti societari o operativi o comunque rapporti con l'impresa.
- 2. Fase di utilizzo dei finanziamenti: [...] immediato trasferimento presso altro intermediario dei fondi ricevuti, specie se per finalità non riconducibili al progetto finanziato; trasferimento dei fondi ricevuti a soggetti terzi, effettuato con operazioni che non appaiono logicamente collegate alle finalità per le quali il finanziamento è stato erogato.

*Tratti dal Provvedimento UIF recante gli indicatori di anomalia del 12 maggio 2023*

- 1. Il soggetto cui è riferita l'operatività si rifiuta o si mostra ripetutamente riluttante a fornire le informazioni o i dati ordinariamente richiesti e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, illogica o incoerente.
- 2. Il soggetto cui è riferita l'operatività fornisce informazioni o documenti che appaiono non veritieri o che, anche a seguito di solleciti, risultano del tutto carenti, ovvero incoerenti tra loro o con l'operatività richiesta o eseguita e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, illogica o incoerente.
- 5. Il soggetto cui è riferita l'operatività è noto per il coinvolgimento in procedimenti penali o di prevenzione (in corso o che si sono conclusi nei suoi confronti con provvedimenti sfavorevoli) o per essere destinatario di connesse misure personali o patrimoniali ovvero gravato da eventi pregiudizievoli (quali ipoteche, protesti o procedure concorsuali), ovvero è notoriamente contiguo (per vincoli di parentela, affinità, convivenza, relazioni d'affari o altre connessioni note) a soggetti sottoposti a misure della specie ovvero opera ricorrentemente con controparti note per le medesime circostanze, laddove i procedimenti, le misure o gli eventi pregiudizievoli siano comunque di epoca relativamente recente rispetto alla valutazione compiuta dal destinatario, ovvero presenta un dubbio profilo reputazionale in relazione ad altre notizie pregiudizievoli e aggiornate (ad es. assenza di prescritte autorizzazioni) desumibili da fonti informative indipendenti e affidabili, e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, incoerente o illogica.
- 9.1. Operazioni di importo complessivo rilevante [...] richieste da soggetto che non risulta svolgere alcuna attività economicamente rilevante ovvero che versa in significativa difficoltà economica o finanziaria o che comunque presenta un ridotto profilo economico-patrimoniale (ad es. con fatturato limitato, capitale sociale o patrimonio netto minimo o negativo), anche desumibile dalle dichiarazioni fiscali.

## 5. Transazioni in criptoattività potenzialmente collegate a scenari bellici

### Abstract

Un soggetto italiano riceve criptoattività da un *address* riferibile a un gruppo paramilitare oggetto di sanzioni internazionali per il coinvolgimento in uno degli attuali scenari bellici.

L'analisi condotta ha fatto emergere contatti del soggetto con ulteriori controparti che presenterebbero a loro volta collegamenti con i paesi coinvolti in tale conflitto.

### Soggetti

Persone fisiche:

- Tizio, soggetto italiano di giovane età che intrattiene legami con gli Stati X e Y dell'Europa orientale; lo Stato X risulta coinvolto in uno degli attuali scenari bellici e oggetto di sanzioni finanziarie a livello internazionale;
- Caio, soggetto italiano che intrattiene legami con l'Europa orientale e il Medio Oriente;
- Sempronio, soggetto originario del Medio Oriente, titolare di attività ricettiva in Italia e avente connessioni con l'Europa orientale.

Persone giuridiche:

- Alfa, gruppo paramilitare con sede nello Stato X;
- Beta, centro studi con sede in Italia specializzato in materia di geopolitica e *intelligence*.

### Il caso

Il caso trae origine dall'analisi di una segnalazione, pervenuta da un intermediario attivo nel settore delle criptoattività, inerente alla ricezione di *crypto-asset* da parte di Tizio. Sebbene di importo contenuto, i fondi provengono da un *address* presente in una lista extra UE di soggetti sottoposti a sanzioni finanziarie in quanto presumibilmente riconducibile ad Alfa, gruppo paramilitare con sede nello Stato X dell'Europa orientale, direttamente coinvolto in uno degli attuali scenari bellici e destinatario di sanzioni anche dall'Unione Europea.

In ragione del profilo della citata controparte Alfa, si è deciso di analizzare la posizione soggettiva e finanziaria di Tizio. Da fonti aperte è emerso che lo stesso collabora con il centro studi Beta con riguardo alle vicende belliche che coinvolgono lo Stato X, meta di numerosi suoi viaggi per asseriti motivi di studio.

È stata sviluppata un'analisi volta a verificare l'operatività complessiva di Tizio – anche attraverso l'impiego di applicativi per l'esame della *blockchain* a disposizione dell'Unità – al fine di ricercare eventuali operazioni analoghe a quella segnalata, di meglio qualificarne il sospetto e di ricostruire, anche tramite legami finanziari, la rete di relazioni di Tizio.

L'analisi della movimentazione del *wallet* di Tizio ha evidenziato acquisti da controparti terze, contro euro, di *crypto-asset* caratterizzati da sufficiente stabilità nel loro valore (c.d. *stablecoin*) e il loro impiego per l'acquisto di valuta avente corso legale nello Stato X. Inoltre, l'esame degli indirizzi IP di accesso al *wallet* ha rilevato collegamenti anche da località relativamente distanti dal luogo in cui Tizio risulterebbe frequentare i presunti corsi di studio, indice di una sua certa mobilità nello Stato X o dell'utilizzo di sistemi di schermatura della connessione (VPN).

Stante che il *wallet* è risultato operare con rapporti esteri riferibili allo stesso Tizio incardinati negli Stati X e Y, anche quest'ultimo Paese dell'Europa orientale, per ricostruirne l'operatività si è attivato il canale della collaborazione internazionale con la FIU dello Stato Y. Ne è emerso che, a fronte di una

provvista costituita da fondi provenienti da Sempronio e dallo stesso Tizio, quest'ultimo disponeva trasferimenti a favore di Caio e di soggetti presumibilmente originari dell'Europa orientale. Inoltre, è stato possibile rilevare che al conto radicato nello Stato Y sono associate diverse carte virtuali monouso, ovvero carte che ad ogni utilizzo risultano estinte, cambiando numero al successivo impiego.


Si è pertanto ritenuto opportuno estendere il perimetro di analisi anche a Caio e Sempronio, in quanto anch'essi residenti in Italia. In particolare, da fonti aperte Caio è risultato attivo su diversi *social network*, anche radicati nello Stato X, nell'ambito dei quali promuoverebbe da tempo i rapporti tra questo Paese e l'Italia, esprimendo posizioni caratterizzate da una crescente radicalizzazione. Dalle stesse fonti sono emersi diversi viaggi di Caio verso lo Stato Z dell'Europa orientale (anch'esso coinvolto nel conflitto bellico) e verso lo Stato W del Medio Oriente. Inoltre Caio risulta presente in alcune segnalazioni in virtù di bonifici di ammontare non trascurabile e incoerenti con la sua situazione reddituale provenienti da un suo rapporto incardinato proprio presso lo Stato W, ma di cui non è mai stata giustificata l'origine.

Sempronio, invece, oltre che titolare di un'attività ricettiva in Italia, è risultato in passato essere stato rappresentante presso lo Stato X di una comunità del proprio Paese di origine. Lo stesso figura, inoltre, in alcune segnalazioni ricevute dall'Unità relative a rimesse di denaro da e verso connazionali che si troverebbero nello Stato Z dell'Europa orientale e a un'operatività in bonifici complessa e stratificata, con controparti stanziato in aree geografiche diverse e non coerenti con il profilo finanziario del soggetto.

L'analisi delle controparti di Tizio ha quindi permesso di evidenziare contatti con Caio e Sempronio, anch'essi collegati allo Stato X, la cui posizione è stata portata all'attenzione degli Organi investigativi anche in ragione del rilevato legame finanziario di Tizio con il gruppo paramilitare Alfa, concretizzatosi nello scambio di *crypto-asset*.

Il caso evidenzia come l'impiego di criptoattività, rendendo più ardua la ricostruzione dei flussi finanziari e l'identificazione dei soggetti coinvolti, possa essere sfruttato per eludere sanzioni finanziarie internazionali, specie nell'ambito di schemi e operatività complesse.

## Schema dell'operatività analizzata



## Elementi caratterizzanti l'operatività anomala

Tratti dal Provvedimento UIF recante gli indicatori di anomalia del 12 maggio 2023

- 9. Operatività che, per caratteristiche o importi, risulta non coerente con l'attività svolta ovvero con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza.
- 33.2. Operatività riferibile a soggetto che ha assunto comportamenti o espresso posizioni che, anche da fonti aperte, ivi compresi i social media, denotano un probabile percorso di adesione a ideologie radicali o ad ambienti noti dell'estremismo religioso o politico.
- 33.3. Trasferimenti di disponibilità, specie se attraverso money transfer, carte prepagate o *crypto-assets*, che coinvolgono una pluralità di soggetti diversi, residenti in o originari di aree geografiche che notoriamente finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche ovvero in zone limitrofe o di transito rispetto alle predette aree.



## 6. Peculato di un funzionario amministrativo di enti locali

### Abstract

Il responsabile dell'area finanziaria di due enti locali ha ricevuto denaro dai medesimi enti, a titolo di emolumenti, in misura superiore rispetto all'importo risultante dalle dichiarazioni fiscali. La provvista è stata trasferita, per presunti investimenti finanziari, a società estere fra le quali figura una persona giuridica attiva nel settore della produzione di software che, da notizie di stampa, risulta coinvolta in una serie di truffe informatiche.

### Soggetti

Persone fisiche:

- Tizio, responsabile amministrativo-contabile in Alfa e in Beta;
- Caia, titolare effettiva di Gamma e impiegata presso la Pubblica Amministrazione.

Persone giuridiche:

- Alfa e Beta, enti locali;
- Gamma, società estera attiva nel settore della produzione di software.

### Il caso

Il caso trae origine da una segnalazione trasmessa da un intermediario concernente l'operatività sospetta e non adeguatamente giustificata registrata sul conto personale di Tizio.

Il rapporto in esame è alimentato in via pressoché esclusiva da bonifici disposti dagli enti locali Alfa e Beta a titolo di emolumenti o generici rimborsi.

La provvista è stata impiegata, in prevalenza, per disporre bonifici verso l'estero a titolo di presunti investimenti finanziari, gran parte dei quali a favore di Gamma, da fonti aperte responsabile di alcune frodi informatiche e riconducibile a Caia, già nota all'Unità per pregresse segnalazioni riguardanti schemi di truffa.


Le informazioni riportate dal segnalante, corroborate dalla consultazione da parte dell'Unità dei siti internet dei due enti sopra menzionati, hanno consentito di appurare che Tizio ricopriva ruoli di responsabilità nell'area amministrativo-contabile di entrambi.

Dagli approfondimenti, eseguiti anche attraverso la consultazione dell'Anagrafe tributaria, è poi emerso che le somme corrisposte a titolo di emolumenti a Tizio da Alfa e Beta erano considerevolmente più alte rispetto a quanto dichiarato.

Inoltre l'esame dell'estratto conto del funzionario pubblico ha evidenziato che, in diverse circostanze, nelle causali dei pagamenti corrisposti dagli enti locali a titolo di rimborso erano indicati dei codici identificativi di gara (CIG). Le verifiche sul Portale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) hanno evidenziato come tali CIG fossero relativi a gare in cui figuravano, quale Responsabile Unico di Procedimento (RUP), lo stesso Tizio ma anche altri soggetti che in passato avevano ricoperto tale ruolo.

I risultati dell'analisi hanno portato a ipotizzare che Tizio, ricoprendo ruoli apicali in due enti locali, abbia sfruttato la propria posizione per appropriarsi di fondi di cui aveva disponibilità in ragione del suo ufficio, tesi supportata da successive notizie reperite su fonti aperte, secondo le quali Tizio sarebbe stato oggetto di un provvedimento di custodia cautelare, con le accuse di peculato e riciclaggio.

## Schema dell'operatività analizzata



## Elementi caratterizzanti l'operatività anomala

Tratti dal Provvedimento UIF recante gli indicatori di anomalia del 12 maggio 2023

- 5. Il soggetto cui è riferita l'operatività è noto per il coinvolgimento in procedimenti penali o di prevenzione (in corso o che si sono conclusi nei suoi confronti con provvedimenti sfavorevoli) o per essere destinatario di connesse misure personali o patrimoniali ovvero gravato da eventi pregiudizievoli (quali ipoteche, protesti o procedure concorsuali), ovvero è notoriamente contiguo (per vincoli di parentela, affinità, convivenza, relazioni d'affari o altre connessioni note) a soggetti sottoposti a misure della specie ovvero opera ricorrentemente con controparti note per le medesime circostanze, laddove i procedimenti, le misure o gli eventi pregiudizievoli siano comunque di epoca relativamente recente rispetto alla valutazione compiuta dal destinatario, ovvero presenta un dubbio profilo reputazionale in relazione ad altre notizie pregiudizievoli e aggiornate (ad es. assenza di prescritte autorizzazioni) desumibili da fonti informative indipendenti e affidabili, e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, incoerente o illogica.
- 7. Il soggetto cui è riferita l'operatività è una persona politicamente esposta o è noto per ricoprire un grado apicale in un ente di natura pubblica o con finalità pubbliche o in società da questo controllate ovvero è noto per essere collegato (ad es. per vincoli di parentela, affinità, convivenza, relazioni d'affari o altre connessioni) a colui che ricopre il predetto grado apicale e intende svolgere operatività ovvero è beneficiario di operazioni che, per caratteristiche o importi, risultano inusuali, incoerenti o illogiche.

- 9. Operatività che, per caratteristiche o importi, risulta non coerente con l'attività svolta ovvero con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza.
- 10.16. Operazioni di trasferimento, spesso giustificate dal soggetto come investimenti finanziari, a favore di entità estere che appaiono svolgere attività finanziarie in assenza delle prescritte autorizzazioni o con sede in paesi privi di un regime di vigilanza adeguato ovvero in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata, specie se il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto non risulta adeguato.

## 7. Monetizzazione nel commercio di gioielli e metalli di provenienza illecita

### Abstract

Una rete di operatori professionali in oro realizza un'attività di compro-oro al dettaglio con volumi di operatività particolarmente elevati e non coerenti con la dimensione aziendale.

L'oro, di presumibile origine illecita, viene acquistato da privati e rivenduto a diverse controparti per la successiva fusione; i relativi proventi sono poi inviati in forma frazionata a una vasta pletora di persone fisiche ricorrenti per la monetizzazione o a società operanti in settori non compatibili per il trasferimento su conti esteri.

### Soggetti

Persone fisiche:

- Tizia, amministratrice e socia unica di Alfa;
- Caia, amministratrice unica di Beta;
- Sempronio, legato ad Alfa da un contratto di associazione in partecipazione e delegato a operare sul relativo conto corrente;
- Mevia, socia unica di Delta;
- Filana, delegata a operare sui conti di Gamma.

Persone giuridiche:

- Alfa, operatore professionale in oro, attiva nel commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati;
- Beta, società attiva nel commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati;
- Gamma, società operante nel settore del commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria, abilitata anche come operatore professionale in oro;
- Delta, società operante nel settore del commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati;
- Epsilon, operatore professionale in oro;
- Zeta, operatore specializzato nel recupero e nell'affinazione di metalli preziosi dagli scarti di lavorazioni industriali;
- Eta, società attiva nel settore edile.

### Il caso

Il caso trae origine da numerose segnalazioni, trasmesse da IMEL e istituti bancari, relative ad alcuni operatori professionali, attivi principalmente nel settore dei metalli, che sembrano svolgere anche l'attività di compro-oro.

L'Unità ha sviluppato gli approfondimenti finanziari avvalendosi di strumenti di analisi di rete, con l'obiettivo di individuare i soggetti collegati per operatività a quelli principali e ricostruire origine e destinazione dei fondi. Ai fini dell'analisi sono state consultate anche ulteriori banche dati, come le

Comunicazioni oggettive<sup>4</sup> e l'Anagrafe tributaria, per individuare eventuali incoerenze tra redditi dichiarati dalle persone fisiche e flussi monetari effettivamente ricevuti.

L'analisi degli estratti conto di Alfa, Beta e Gamma ha evidenziato la presenza di legami finanziari tra le tre società nonché la disposizione di pagamenti a loro favore da parte dell'operatore professionale Epsilon, verosimilmente a titolo di corrispettivo per la vendita di oro. A sua volta, Epsilon riceve pagamenti dall'operatore specializzato Zeta, sempre con causali riferite al commercio di oro. Grazie alla consultazione delle Dichiarazioni di operazioni in oro che l'Unità riceve ai sensi dell'art. 1 della L. n. 7/2000<sup>5</sup> è stato possibile misurare l'entità dei rapporti commerciali citati, verificando che Alfa, Beta e Gamma sono i fornitori quasi esclusivi di Epsilon e che questa ha rivenduto a Zeta tutto l'oro acquistato.

I proventi della fusione del metallo, una volta affluiti agli operatori originari (Alfa, Beta, Gamma), seguono due strade. La somma è in parte trasferita, anche per il tramite dell'ulteriore società Delta, a persone fisiche che la prelevano in contante e, per la parte restante, inviata ad altre società tra cui Eta (operante in settore non collegato a quello orafo) che li trasferisce su conti esteri. A giustificazione di queste movimentazioni vengono mostrate fatture per l'acquisto di merce non in linea con il business di Eta e di importo non coerente con le transazioni effettuate.

La consultazione dei bilanci delle imprese ha fatto emergere che le contabilità di Alfa, Beta e Gamma sono tenute dallo stesso professionista. Inoltre Beta, Gamma, Epsilon ed Eta hanno profili assimilabili a società c.d. cartiere; all'indirizzo indicato come sede di alcune di esse non risultano presenti locali adeguati all'attività d'impresa dichiarata.

Gli approfondimenti condotti sulle persone fisiche che ricevono fondi dalle imprese hanno rivelato la ricorrenza di nominativi che provvedono al prelievo delle somme, mettendo in atto evidenti tecniche di frazionamento degli importi e diversificando la località di esecuzione dell'operazione. Frequente anche l'emissione di titoli di credito all'ordine dello stesso richiedente, prontamente riscossi in contanti.

Alcuni dei soggetti che monetizzano i fondi sono legati alle società al centro della rete: Caia, amministratrice unica di Beta, che risulta anche socia unica e socia lavoratrice di altre imprese; Tizia, amministratrice unica e socia unica di Alfa, titolare in passato di aziende di altri settori; Sempronio, delegato a operare sul conto corrente di Alfa; Mevia, socia unica di Delta e in passato imprenditrice nel settore della ristorazione; Filana, delegata a operare sui conti di Gamma, nonché amministratrice unica di impresa di altro settore.

Per molti di questi soggetti i redditi dichiarati, consultati tramite Anagrafe tributaria, risultano molto inferiori ai fondi effettivamente ricevuti. Più in generale, dalle informazioni disponibili sul profilo dei soggetti segnalati, sono emerse criticità tali da suggerire una sostanziale incompatibilità tra il loro *standing* economico-finanziario e le caratteristiche dell'operatività posta in essere.


Tale evidenza, unitamente alla ricorrenza dei comportamenti finanziari ricostruiti e valorizzati attraverso l'analisi di rete, contribuisce a corroborare l'ipotesi di un network di persone fisiche e giuridiche organizzato allo scopo di immettere nel circuito finanziario i proventi della vendita di oro di provenienza illecita.

---

<sup>4</sup> Comunicazioni che la UIF riceve ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 231/2007, disciplinate dal [Provvedimento della UIF del 28 marzo 2019](#). Tali comunicazioni, trasmesse a cadenza mensile, contengono i dati relativi a ogni movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro eseguita nel corso del mese solare a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro.

<sup>5</sup> L'art. 1, comma 2 della Legge n. 7/2000, dispone l'obbligo di dichiarare tutte le operazioni in oro effettuate sul territorio nazionale, nonché i trasferimenti al seguito da e verso l'estero di oro, il cui importo sia pari o superiore alla soglia prefissata, attualmente pari a euro 12.500. Ai fini delle segnalazioni si fa riferimento all'oro da investimento e al materiale d'oro a uso prevalentemente industriale, secondo la definizione fornita all'art. 1, comma 1 della Legge n. 7/2000. I dati delle dichiarazioni sono posti a disposizione delle competenti amministrazioni a fini fiscali, antiriciclaggio, di ordine e di sicurezza pubblica, in conformità alle leggi vigenti e con modalità concordate con dette amministrazioni.

## Schema dell'operatività analizzata



## Elementi caratterizzanti l'operatività anomala

Tratti dal Provvedimento UIF recante gli indicatori di anomalia del 12 maggio 2023

- 2. Il soggetto cui è riferita l'operatività fornisce informazioni o documenti che appaiono non veritieri o che, anche a seguito di solleciti, risultano del tutto carenti, ovvero incoerenti tra loro o con l'operatività richiesta o eseguita e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, illogica o incoerente.
- 2.3. Nel commercio di opere d'arte, oro e preziosi o altri beni di rilevante valore, il soggetto fornisce informazioni o documentazione a supporto della provenienza o autenticità del bene che appaiono false o alterate, o comunque difformi da informazioni o documentazione disponibili.
- 9. Operatività che, per caratteristiche o importi, risulta non coerente con l'attività svolta ovvero con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza.
- 10.12. Relazioni finanziarie reciproche riferibili a soggetti che svolgono differenti attività economiche nonché caratterizzate da ripetute operazioni [...] di cambio assegni propri in contanti.
- 12.4. Rilascio di deleghe a operare su rapporti intestati a soggetti diversi da persone fisiche in favore di nominativi che non risultano detenere cariche o partecipazioni negli stessi ovvero che non siano collegati in ragione di rapporti lavorativi o professionali.

- 13.10. Prelevamento di contante di importo rilevante ed esecuzione da parte di altro soggetto di un versamento di importo pressoché analogo presso il medesimo destinatario che per modalità e tempi lascia supporre un possibile trasferimento di fondi tra i soggetti.
- 20.1. Emissione di fatture non coerenti con l'attività svolta dal soggetto ovvero connesse al trasferimento di beni o servizi a prezzi del tutto diversi rispetto a quelli di mercato, specie qualora la documentazione presentata a corredo delle stesse risulta del tutto carente, incoerente o inattendibile.
- 20.11. Operatività di società aventi elevati volumi d'affari pur in assenza di strutture organizzative reali funzionali allo svolgimento di un'attività economica effettiva e prive di adeguata capitalizzazione, con scarsi o nulli affidamenti bancari e bassa redditività (c.d. cartiere).

## 8. Trasferimento di criptoattività con possibili connessioni a contesti di truffa

### Abstract

Una rete di soggetti originari del Sud-Est asiatico, residenti nella medesima città del Nord Italia, effettua consistenti versamenti di contante in un arco temporale ristretto su rapporti di recente apertura.

La provvista così costituita è stata impiegata – previo transito su IBAN virtuali<sup>6</sup> esteri – per l’acquisto di *crypto-asset*, successivamente trasferiti a ulteriori connazionali.

La coincidenza del principale destinatario finale delle somme con un soggetto indagato nel proprio Paese per truffa induce a ipotizzare che l’operatività segnalata, che a una prima analisi appariva come un sistema atipico di invio di rimesse, potrebbe in realtà celare intenti di riciclaggio di fondi di origine fraudolenta.

### Soggetti

Persone fisiche:

- Ampia rete di soggetti originari dello Stato X del Sud-Est asiatico, residenti nella medesima città del Nord Italia e dal simile profilo finanziario/reddituale, per lo più operanti nell’ambito dei servizi di assistenza alla persona in qualità di collaboratori domestici e badanti;
- Tizio, soggetto nato e residente nello Stato X, indagato per truffa.

### Il caso

Il caso trae origine da numerose segnalazioni, trasmesse per lo più dal medesimo intermediario, concernenti un’attività simile rilevata su conti correnti di recente accensione intestati a soggetti originari dello Stato X del Sud-Est asiatico, stabiliti nella stessa città del Nord Italia.

A fronte di consistenti versamenti di contanti, incoerenti con il proprio profilo finanziario/reddituale, a stretto giro temporale tali soggetti hanno trasferito la provvista in favore di IBAN esteri, per lo più radicati nel medesimo Stato Y del Nord Europa. In diversi casi, all’integrale trasferimento all’estero del contante depositato si è accompagnata la rapida chiusura dei rapporti italiani di appoggio.

L’analisi aggregata delle segnalazioni ricevute ha consentito di rilevare le effettive dimensioni del fenomeno in essere, dell’entità di svariati milioni di euro, e di ipotizzare l’esistenza di uno schema operativo unitario sottostante.

Al fine di acquisire informazioni sulla destinazione delle somme inviate all’estero, è stato pertanto attivato il canale della collaborazione internazionale, grazie al quale si è appreso che i predetti IBAN avevano natura virtuale e che erano stati impiegati come conti di transito per successivi trasferimenti in favore di *wallet* detenuti presso un unico *crypto-asset service provider* (CASP) dai medesimi soggetti autori degli originari versamenti di contante.

Le informazioni veicolate dalle FIU estere hanno fornito un importante spunto per estendere l’analisi mediante l’esame dell’operatività transitata sui predetti *wallet*, anch’essa risultata, per complessità e metodicità, non coerente col profilo soggettivo e finanziario dei segnalati. Si è così appurato che la provvista depositata in euro è stata successivamente convertita in *crypto-asset*, per lo più trasferiti a favore

---

<sup>6</sup> Cfr. caso n. 10 “Uso improprio di servizi FinTech a fini di riciclaggio dei proventi di illeciti fiscali” contenuto nel [Quaderno dell’Antiriciclaggio – Analisi e studi – n. 21, dicembre 2023](#).



di ulteriori connazionali ricorrenti e, in misura minore, negoziati per l'acquisto di valuta avente corso legale nello Stato X.


Tra le principali controparti finali così individuate è emersa in particolare la posizione di Tizio, destinatario di oltre il 30% delle somme in esame. Da interlocuzioni avute con il CASP, inoltre, si è appreso che Tizio è indagato dalle autorità del paese di origine in quanto coinvolto in uno schema fraudolento.

Le informazioni acquisite sul profilo soggettivo di Tizio hanno indotto ad approfondire la movimentazione del *wallet* a questi intestato, allo scopo di verificare la dimensione del fenomeno intercettato e le sue connessioni con l'Italia, nonché la destinazione ultima dei fondi. In tal modo, è emerso che in capo a Tizio risulta canalizzata un'operatività ancora più ampia di quella tracciata dalle segnalazioni di partenza, ma ad essa qualitativamente omogenea e, dunque, verosimilmente riconducibile al medesimo schema.

Pur non essendo stato possibile appurare con certezza le motivazioni sottostanti l'operatività esposta, alla luce di quanto emerso in merito al profilo di Tizio si ritiene verosimile che quanto rilevato, in apparenza interpretabile come una nuova modalità per effettuare in maniera occulta rimesse di denaro, sottenda in realtà scopi illeciti di truffa in concorso, se non addirittura a danno, di altri connazionali.

Alla luce della notizia di indagine su Tizio da parte della Autorità giudiziaria estera, gli esiti dell'analisi sono confluiti in una comunicazione spontanea diretta alla FIU estera dello Stato X di residenza dello stesso.

#### Schema dell'operatività analizzata



## Elementi caratterizzanti l'operatività anomala

*Tratti dal Provvedimento UIF recante gli indicatori di anomalia del 12 maggio 2023*

- 5. Il soggetto cui è riferita l'operatività è noto per il coinvolgimento in procedimenti penali o di prevenzione (in corso o che si sono conclusi nei suoi confronti con provvedimenti sfavorevoli) o per essere destinatario di connesse misure personali o patrimoniali ovvero gravato da eventi pregiudizievoli (quali ipoteche, protesti o procedure concorsuali), ovvero è notoriamente contiguo (per vincoli di parentela, affinità, convivenza, relazioni d'affari o altre connessioni note) a soggetti sottoposti a misure della specie ovvero opera ricorrentemente con controparti note per le medesime circostanze, laddove i procedimenti, le misure o gli eventi pregiudizievoli siano comunque di epoca relativamente recente rispetto alla valutazione compiuta dal destinatario, ovvero presenta un dubbio profilo reputazionale in relazione ad altre notizie pregiudizievoli e aggiornate (ad es. assenza di prescritte autorizzazioni) desumibili da fonti informative indipendenti e affidabili, e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, incoerente o illogica.
- 9. Operatività che, per caratteristiche o importi, risulta non coerente con l'attività svolta ovvero con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto.
- 9.6. Ricorrenti flussi finanziari verso l'estero, specie se di importo complessivo rilevante, riconducibili a soggetti che operano prevalentemente in ambito domestico e che non effettuano movimentazioni riconducibili ad attività commerciale o d'impresa.
- 10.14. Apertura di rapporti utilizzati unicamente per porre in essere un'intensa operatività in un breve lasso temporale e successiva chiusura dei rapporti stessi.
- 13. Operazioni ripetute, di importo complessivo rilevante, effettuate con strumenti (ad es. contante, valuta estera, oro, gioielli, *crypto-assets* o altri beni di rilevante valore) che appaiono inusuali, non coerenti con l'attività svolta o con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto.
- 15.4. Accrediti seguiti da [...] bonifici anche all'estero, specie se a favore di rapporti ricorrenti.
- 26.1. Operatività in *crypto-assets* per un controvalore complessivamente rilevante da parte del medesimo soggetto in un ristretto arco temporale, in contanti o utilizzando molteplici dispositivi (ad es. sportelli automatici) o indirizzi IP, specie se apparentemente ubicati in località geografiche distanti tra loro o da quella nella quale dimora o opera il soggetto, ovvero utilizzando indirizzi IP diversi da quelli normalmente rilevati con riguardo al soggetto.

## 9. Prestazione di garanzie fittizie in favore della Pubblica Amministrazione

### Abstract

Diverse imprese private ed enti pubblici hanno stipulato, con la mediazione dello stesso professionista, contratti di prestito di titoli con due società estere allo scopo di utilizzare gli stessi a garanzia dell'adempimento di obbligazioni nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Le suddette società estere sono risultate non abilitate all'esercizio di attività finanziaria nei rispettivi paesi e accomunate dal medesimo esponente, coinvolto in precedenti vicende di truffe finanziarie e abuso di finanziamenti pubblici. Inoltre l'assenza di riscontri sulla proprietà dei titoli in capo alle medesime ha corroborato i dubbi in relazione all'effettività delle suddette garanzie.

### Soggetti

Persone fisiche:

- Tizio, professionista mediatore per conto delle società Alfa e Beta;
- Caia, esponente di Alfa e Beta;
- Sempronio, socio di Alfa.

Persone giuridiche:

- Alfa e Beta, società finanziarie aventi sede in due distinti paesi dell'Unione Europea.

### Il caso

Il caso trae origine da una segnalazione a carico di Tizio, titolare di un rapporto di conto corrente personale contraddistinto da un'operatività in bonifici, da e verso controparti diverse, inusuale sia per la rilevanza degli importi sia per le causali per lo più riferite a contratti con Alfa e Beta. In sede di adeguata verifica, Tizio aveva giustificato tali transazioni come commissioni spettanti ad Alfa e a Beta, a lui corrisposte in qualità di mediatore; in particolare, i pagamenti erano relativi a contratti stipulati dalle due società estere con diverse imprese italiane, alle quali Alfa e Beta avrebbero prestato titoli obbligazionari di loro proprietà. I titoli sarebbero stati utilizzati come garanzia a fronte di obbligazioni, per importi rilevanti, che le società italiane avevano con le Pubbliche Amministrazioni.

L'analisi dei flussi finanziari e della relativa documentazione contrattuale ha evidenziato che i fondi ricevuti da Tizio provenivano da imprese ed enti pubblici prenditori dei titoli, a titolo di commissioni annue sul prestito degli stessi; Tizio aveva poi trasferito tali somme principalmente a Caia e Sempronio e a società collegate agli stessi, nonché a diverse imprese operanti come *broker* assicurativi.

Dagli approfondimenti condotti sul profilo soggettivo di Alfa e Beta è emerso che entrambe erano state cancellate dagli albi dei rispettivi paesi e non erano state mai autorizzate all'esercizio di attività finanziaria in Italia; i contratti di prestito titoli stipulati da entrambe le società erano sottoscritti da Caia, il cui nominativo risultava collegato a imprese coinvolte in recenti vicende di abuso di fondi pubblici (crediti d'imposta e finanziamenti PNRR); inoltre socio di Alfa era Sempronio, nominativo già coinvolto in indagini per truffe finanziarie e assicurative, noto per contiguità alla criminalità organizzata.

Infine i contratti relativi al prestito dei titoli erano redatti in maniera approssimativa e generica e non specificavano su quali rapporti e presso quali intermediari gli stessi fossero depositati, né le modalità concrete di costituzione delle garanzie in favore delle Pubbliche Amministrazioni beneficiarie.


La consultazione dell'Archivio dei rapporti con operatori finanziari non ha evidenziato la titolarità di rapporti di deposito titoli in capo ad Alfa e Beta incardinati in Italia; analogamente né gli scambi

informativi con le FIU competenti né l'interrogazione di specifici database di matrice comunitaria hanno fatto emergere ulteriori elementi a sostegno dell'effettiva detenzione di tali strumenti finanziari da parte delle stesse.

Gli approfondimenti condotti hanno evidenziato possibili profili di abusivismo finanziario connessi ai contratti di prestito titoli stipulati da Alfa e Beta con controparti italiane. Inoltre le numerose anomalie emerse in relazione a tali contratti e ai titoli oggetto degli stessi hanno indotto a ipotizzare la non effettività delle garanzie prestate in favore delle Pubbliche Amministrazioni beneficiarie, con potenziale danno per le stesse in caso di inadempimento delle obbligazioni garantite.

Alla luce dell'ipotesi delittuosa formulata, gli esiti delle analisi sono stati trasmessi agli Organi investigativi anche ai sensi dell'art. 331 del c.p.p.; sul caso si è avuta contezza della pendenza di un procedimento penale.

### Schema dell'operatività analizzata



## Elementi caratterizzanti l'operatività anomala

*Documento congiunto Banca d'Italia, IVASS, ANAC, AGCM "Garanzie finanziarie: suggerimenti per le pubbliche amministrazioni e altri beneficiari" del 28 maggio 2020*

- 1. Verificare che la garanzia sia rilasciata da un soggetto legittimato: l'attività di rilascio delle garanzie rientra tra quelle "riservate" ed è soggetta a disposizioni legislative specifiche che ne disciplinano i requisiti, a seconda che si tratti di intermediari bancari e finanziari o compagnie assicurative, e l'ambito di operatività.

*Comunicazione UIF dell'11 aprile 2022 - Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al Covid-19 e al PNRR*

- Nel caso di finanziamenti che prevedono il rilascio di garanzie può rilevare l'offerta in pegno di beni di incerta provenienza, specie ove sia difficile appurare se il soggetto ne sia l'effettivo titolare, o di altre forme di garanzia rilasciate da soggetti di dubbio profilo, anche esteri, ovvero di non agevole identificazione.

*Tratti dal Provvedimento UIF recante gli indicatori di anomalia del 12 maggio 2023*

- 9.4. Utilizzo di rapporti intestati a persone fisiche (soci, amministratori, dipendenti, delegati o clienti, ovvero a loro familiari) per svolgere operatività nell'interesse di imprese o di enti, specie se in contanti o di importo complessivo rilevante.
- 9.14. Richieste di finanziamenti da parte del medesimo soggetto, da parte di nominativi a questo collegati o di soggetti appartenenti allo stesso gruppo, garantiti dall'offerta in garanzia dei medesimi beni o di beni di incerta provenienza o da altre forme di garanzia rilasciate da soggetti di dubbio profilo, anche esteri, ovvero di non agevole identificazione.
- 10. Operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale rispetto a quella comunemente svolta in casi analoghi ovvero è effettuata con modalità o strumenti diversi da quelli normalmente utilizzati per lo svolgimento della professione o dell'attività, soprattutto se contraddistinta da elevata complessità.
- 10.16. Operazioni di trasferimento, spesso giustificate dal soggetto come investimenti finanziari, a favore di entità estere che appaiono svolgere attività finanziarie in assenza delle prescritte autorizzazioni.

## 10. Indebita percezione di agevolazioni pubbliche tramite aumenti di capitale fittizi

### Abstract

Una società ha ceduto ingenti crediti ACE (Aiuto alla Crescita Economica)<sup>7</sup>, maturati in conseguenza di aumenti di capitale sociale fittizi, a diverse controparti, tra cui alcune estere riconducibili a un nominativo italiano, che sono state già oggetto di precedenti segnalazioni in relazione a possibili frodi nelle fatturazioni. La stessa società è risultata altresì beneficiaria di un finanziamento garantito dallo Stato connesso ai medesimi aumenti di capitale.

### Soggetti

Persone fisiche:

- Tizia, socia unica e legale rappresentante di Alfa;
- Caio, compagno di Tizia, socio unico e legale rappresentante di Beta nonché delegato a operare sui conti di Alfa;
- Mevio, soggetto residente in Italia, socio e legale rappresentante delle società estere Gamma, Delta ed Epsilon;
- Filana, ex legale rappresentante di Zeta.

Persone giuridiche:

- Alfa, attiva nel settore informatico;
- Beta, attiva nel settore immobiliare;
- Gamma, Delta ed Epsilon, società estere attive nel settore della consulenza aziendale;
- Zeta, attiva nel settore della consulenza aziendale.

### Il caso

Il caso trae origine da segnalazioni di diversi intermediari relative a consistenti cessioni di crediti ACE poste in essere da Alfa per importi molto rilevanti rispetto alla sua struttura organizzativa e capacità economica.

Veniva inoltre rappresentato che la società aveva di recente deliberato consistenti aumenti di capitale sociale in date ravvicinate, presupposto per l'ottenimento sia dei crediti ACE poi oggetto di cessione, che di un finanziamento garantito dallo Stato.

---

<sup>7</sup> L'ACE è un'agevolazione fiscale, vigente dal 2011 al 2023, finalizzata al rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese e consistente nella deduzione, dal reddito imponibile netto, di un importo che corrisponde al rendimento figurativo degli incrementi di capitale proprio che si sono realizzati mediante nuovi conferimenti dei soci e/o attraverso l'accantonamento a riserva degli utili di esercizio. Il credito d'imposta ricevuto poteva essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, oppure essere richiesto a rimborso nella dichiarazione dei redditi; in alternativa esso poteva essere ceduto, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ed essere utilizzato dal cessionario con le medesime modalità previste per il soggetto cedente. Con il DL n. 39/2024, pubblicato in G.U. 29/03/2024, n. 75, sono state previste alcune modifiche finalizzate a prevenire le frodi in materia di cessione dei crediti ACE che hanno, da una parte, eliminato la possibilità di cederli ulteriormente ed esteso la responsabilità solidale del cessionario nelle ipotesi di violazione ex art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 472/1997 e, dall'altra, applicato a tali cessioni le misure di contrasto alle frodi previste dall'art. 122-bis del DL n. 34/2020.


Gli approfondimenti condotti hanno mostrato che la provvista derivante dalla cessione dei crediti ACE e dal finanziamento garantito è stata utilizzata per l'acquisto di un immobile, per la disposizione di bonifici esteri a favore di Tizia e per l'acquisto di ulteriori crediti ACE.

Con riguardo alle cessioni dei crediti ACE, è emerso che le società acquirenti erano collegate a vario titolo alla società cedente Alfa. Infatti, la principale controparte cessionaria era Beta, società recentemente costituita e amministrata da Caio, compagno di Tizia e delegato a operare sui conti di Alfa. Tra le altre controparti figuravano inoltre Gamma, Delta ed Epsilon – società straniere già oggetto di segnalazione in relazione a potenziali contesti di frodi nelle fatturazioni e riconducibili a Mevio – e Zeta, la cui precedente amministratrice unica Filana risultava indagata per i reati di bancarotta fraudolenta e corruzione.

Gli ulteriori approfondimenti sugli aumenti del capitale sociale di Alfa hanno consentito di appurare che gli stessi sono avvenuti in minima parte mediante conversione di pregresse riserve di utili e, per la quota più rilevante, tramite la traenza di un assegno e la disposizione di un bonifico da parte di Tizia. Dall'analisi effettuata è tuttavia emerso che l'assegno bancario non era stato negoziato e risultava ancora nella disponibilità di Tizia; inoltre il codice transazione del bonifico riportato nelle delibere relative agli aumenti di capitale sociale di Alfa era, in realtà, riferito a una diversa disposizione di importo notevolmente inferiore e con causale relativa al saldo di una fattura.

Le evidenze emerse hanno messo in luce la presenza di aumenti fittizi del capitale sociale di Alfa, che hanno costituito il presupposto dell'ottenimento sia dei crediti ACE (poi oggetto di cessione) che del finanziamento garantito. Per tali ragioni le segnalazioni, insieme agli approfondimenti finanziari svolti, sono state trasmesse agli Organi investigativi anche ai sensi dell'art. 331 del c.p.p.

## Schema dell'operatività analizzata



## Elementi caratterizzanti l'operatività anomala

Tratti dal Provvedimento UIF recante gli indicatori di anomalia del 12 maggio 2023

- 2.2. Il soggetto fornisce informazioni o documenti che risultano significativamente difformi, contraddittori o comunque non coerenti tra loro.
- 3.14. Nell'ambito del leasing o delle cessioni di crediti il soggetto presenta elementi coincidenti (ad es. indirizzi, numeri di telefono, dati identificativi, anche di esponenti aziendali o soci, credenziali di identificazione) o di collegamento (ad es. rapporti di parentela, di affinità o di lavoro) con la controparte o con altri soggetti coinvolti nel contratto (ad es. il debitore ceduto).
- 5. Il soggetto cui è riferita l'operatività è noto per il coinvolgimento in procedimenti penali o di prevenzione (in corso o che si sono conclusi nei suoi confronti con provvedimenti sfavorevoli) o per essere destinatario di connesse misure personali o patrimoniali ovvero gravato da eventi pregiudizievoli (quali ipoteche, protesti o procedure concorsuali), ovvero è notoriamente contiguo (per vincoli di parentela, affinità, convivenza, relazioni d'affari o altre connessioni note) a soggetti sottoposti a misure della specie ovvero opera ricorrentemente con controparti note per le medesime circostanze, laddove i procedimenti, le misure o gli eventi pregiudizievoli siano comunque di epoca relativamente recente rispetto alla valutazione compiuta dal destinatario, ovvero presenta un dubbio profilo reputazionale in relazione ad altre notizie pregiudizievoli e aggiornate (ad es. assenza di prescritte autorizzazioni) desumibili da fonti informative



indipendenti e affidabili, e intende svolgere operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale, incoerente o illogica.

- 9.18. Afflussi finanziari provenienti da enti previdenziali di natura pubblica, agenzie fiscali, fondi pensione o fondi di assistenza sanitaria, a titolo di restituzioni per errati versamenti di tributi o contributi o di compensazione, specie se reiterati e per importi non coerenti con il profilo e con la struttura organizzativa del beneficiario.
- 10. Operatività che, per caratteristiche o importi, risulta inusuale rispetto a quella comunemente svolta in casi analoghi ovvero è effettuata con modalità o strumenti diversi da quelli normalmente utilizzati per lo svolgimento della professione o dell'attività, soprattutto se contraddistinta da elevata complessità.
- 10.11. Afflussi di somme di importo complessivo rilevante, specie se in contante o dall'estero, ovvero accrediti di contributi pubblici su rapporti bancari o finanziari, in particolare se con modesta operatività ovvero di recente accensione o per lungo tempo inattivi, seguiti da prelievi di contanti ovvero da trasferimenti per importi complessivi pressoché equivalenti all'estero o a favore di nominativi non ricollegabili al soggetto.